



**Questo testo è una versione provvisoria del
01.11.2023. La versione definitiva che sarà pubblicata
su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.**

Ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio

L'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

¹ Gli emolumenti per le seguenti decisioni e prestazioni sono calcolati, entro le forchette indicate, in base al tempo medio impiegato per lo svolgimento di attività analoghe:

Decisione, prestazione	Emolumenti in franchi
a. assoggettamento di una fondazione	1 000– 5 000
b. scioglimento con o senza liquidazione della fondazione	1 000– 5 000
c. esame preliminare dell'atto costitutivo ed esame preliminare o approvazione di modifiche dell'atto costitutivo	700– 3 000

¹ RS 172.010
² RS 172.041.1

Decisione, prestazione	Emolumenti in franchi
d. esame preliminare o approvazione di un regolamento o di sue modifiche	500– 1 500
e. esame del rapporto di gestione annuale	
rapporto di gestione semplice	750
rapporto di gestione di media complessità	1 300
rapporto di gestione complesso	2 000
f. misura di vigilanza	500–50 000
g. esonero dall’obbligo di revisione o revoca dell’esonero	600– 1 500
h. fusione e trasferimento di patrimonio	2 000–20 000
i. proroga di un termine	al massimo 50

² Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 150 franchi.

³ Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

⁴ Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria possono essere riscossi emolumenti più elevati degli emolumenti massimi di cui al capoverso 1, ma non superiori al doppio degli emolumenti ordinari.

⁵ L’emolumento per l’esame del rapporto di gestione annuale è maggiorato di 50 franchi se durante l’intero anno civile in esame la fondazione non utilizza l’accesso integralmente elettronico.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato

Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 19 novembre 2014³ sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

³ RU 2014 4449

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

